



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

1° Sezione Civile

Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Maria Giulia Albiero,

visti gli artt. 702 bis, 702 ter c.p.c., 35 del d. lgs. 28.1. 2008 n. 25 e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 all'udienza del 22.05.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 934 R.G.A.C. dell'anno 2016, promossa da:

- **[REDACTED]**, nato a Imo State (Nigeria) il **[REDACTED]** residente a Riace (RC), **[REDACTED]** elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via Santa Caterina n. 42/a, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Costantino, che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa;

-resistente -

Oggetto: ricorso per il riconoscimento del diritto alla Protezione Internazionale ed avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa - emesso senza indicazione di data, notificato al ricorrente il 12/02/2016.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente in epigrafe generalizzato proponeva ricorso, depositato in data 11 marzo 2016, avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione



internazionale, emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa (notificato in data 12/02/2016), chiedendo:

- "annullare la decisione della Commissione Territoriale di Siracusa del 12 febbraio 2016 che ha rigettato la richiesta di protezione internazionale avanzata dal sig.
- riconoscere al sig. [redacted] lo status di rifugiato;
- in subordine, riconoscere il diritto del sig. [redacted] alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. C) dlgs 251/07;
- in ulteriore subordine, riconoscere al sig. Onwugiuzo la protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 32 c. 3 del Dlgs 25/08 e dell'art. 5 c. 6 Dlgs. 286/98, e di conseguenza, ordinare al Questore competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno".

L'udienza di comparizione del 7 novembre 2016, veniva fissata con provvedimento del 21.03.2016.

Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Siracusa, pur essendo stata ritualmente citata in giudizio, non si è costituito e ne va dunque dichiarata la contumacia. Il Giudice dott. Carlo Cautadella, verificata l'integrità del contraddittorio, ha proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente, con l'ausilio di un interprete (vedi verbale di udienza del 7/11/2016) ed ha rinviato la causa all'udienza del 31.01.2017, disponendo l'acquisizione dei certificati penali e dei carichi pendenti del ricorrente.

All'udienza del 22.05.2017, tenuta dal G.O.T. Dott.ssa Maria Giulia Albiero, l'avv. Costantino, nell'interesse del sig. [redacted] ha depositato copia cartacea dell'istanza di liquidazione e degli altri allegati, già depositati telematicamente, insistendo in ricorso e precisando che nel caso di specie, oltre al paese d'origine del ricorrente, assume rilevanza la situazione del paese di ultima residenza (la Libia), sia per il lungo periodo trascorso, sia per le violenze subite. Il Got ha riservato la decisione.

Appare opportuno, in via preliminare, fornire un sintetico ragguglio del **quadro normativo** che viene in rilievo nel caso in esame.

Sul piano delle fonti di diritto interno la materia veniva disciplinata dal **d. lgs. 251/2007**. Il suddetto decreto (recependo sul piano interno le definizioni già contenute nella Convenzione di Ginevra del 1951, nonché nella normativa comunitaria) definisce, all'art. 2, comma 1, lett. e), *"rifugiato"* il *"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10"*.

Il **d. lgs. 25/2008** (che ha recepito la Direttiva CE 2005/85 del Consiglio) contiene identica definizione (all'art. 2, comma 1, lett. d) e precisa che per *"stranieri"* debbano intendersi i *"cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea"* o *"apolidi"*.

Gli **artt. 7 ed 8 del decreto 251/2007** forniscono le definizioni dei concetti di *"atti di persecuzione"* e dei *"motivi"* per cui gli stessi devono essere realizzati.

In particolare l'**art. 7** dispone che:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:



- a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
- b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
- a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
- b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
- d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
- e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
- f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Ulteriore presupposto perché venga riconosciuto lo status di rifugiato è che gli atti di persecuzione siano stati posti in essere per i motivi indicati dal successivo art. 8 del citato decreto, il quale fa particolare riferimento:

- a) alla *razza*, il cui concetto include considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) alla *religione*, la cui nozione ricomprende le nozioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) alla *nazionalità*, con particolare riferimento all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) al *particolare gruppo sociale* di appartenenza, inteso quale pluralità di membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- e) all'*opinione politica*, intesa come professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.



Per quanto concerne, invece, la protezione sussidiaria, lo stesso decreto definisce, all'art. 2, comma 1, lett g), "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Il concetto di **danno grave** è richiamato dal successivo art. 14 del decreto citato, il quale specifica che per danno grave debba intendersi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, l'art. 5 del decreto citato dispone che l'attività di persecuzione, ovvero il grave danno debbano essere riconducibili:

- a) allo Stato;
- b) a partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- c) a soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il nostro ordinamento riconosce una ulteriore forma di tutela dello straniero, disciplinata dall' art. 5 comma 6, d. lgs. 286/98, il quale dispone che: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (...)". A differenza di quanto previsto per gli istituti precedentemente richiamati, i presupposti per il rilascio del predetto permesso di soggiorno (individuati, alternativamente, in "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano") non sono definiti in maniera altrettanto analitica. In particolare, non viene fornita alcuna indicazione normativa, sul modo e, soprattutto sui limiti, entro i quali debba essere circoscritta la nozione di "motivi umanitari". La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la forma di protezione cd. per motivi umanitari debba essere riconosciuta in capo a quei soggetti che si trovano esposti a particolari condizioni di vulnerabilità per cause dipendenti da fattori soggettivi, come ad es. motivi di salute o di età, oppure per ragioni di carattere oggettivo, connesse, in particolare, alla situazione sociale, economica, politica, umanitaria nella quale si trova il paese di provenienza del migrante (come ad es. una grave instabilità politica, violenza generalizzata, persistenti violazioni dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni simili). L'ampio margine di discrezionalità che il legislatore sembra aver riservato nell'interpretazione della norma richiamata rende necessario l'impiego di un rigoroso vaglio critico da parte del Giudice al fine di non



vanificarne la *ratio* di protezione ed evitare, al tempo stesso, un'abnorme estensione dell'istituto.

Centrale per la comprensione del sistema di tutele in questione, inoltre, è l'analisi del profilo relativo all'**onere della prova** gravante sul ricorrente ex art. 2697 codice civile. Esso, secondo la giurisprudenza prevalente, deve essere interpretato in modo attenuato, stante la possibile ridotta disponibilità di prove da parte ricorrente. Ne consegue la necessità di riconoscere in capo al Giudice rilevanti poteri officiosi affinché acquisisca tutte le notizie ed informazioni necessarie ai fini della ricostruzione della situazione socio-politica e giuridico-ordinamentale del Paese di provenienza del migrante. Ciò non toglie, in ogni caso, che rimanga applicabile il principio dispositivo e che il ricorrente sia onerato di indicare i fatti costitutivi del diritto che fa valere e di fornire quantomeno gli elementi indiziari necessari alla ricostruzione della propria vicenda personale: *"il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività ed alla attualità del rischio"* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310, sul punto vedi anche Cass. 2007 n. 26822; 2006 n. 18353; 2005 n. 28775; 2005 n. 26278; 2005 n. 2091). L'art. 3 del d. lgs. 251/2007 stabilisce, infatti, che il ricorrente è tenuto a produrre tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini della motivazione della domanda. Tuttavia, ai sensi del successivo comma 5, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente non siano suffragati da prove, essi sono comunque considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili;
- d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile, salvo che non ricorra un giustificato motivo;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile.

La giurisprudenza ha così avuto modo di rilevare che i principi che regolano l'ordinario processo civile operano in modo sensibilmente diverso quando debbano essere applicati alla materia in questione: *"Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine"* (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).

Tale assunto è ulteriormente confermato sul piano normativo dagli artt. 19, comma 8 del d. lgs. 150/2011, ai sensi del quale: *"il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia"* e 8, comma 3 del d. lgs. 25 del 2008, il quale dispone che le domande devono essere esaminate alla luce delle informazioni *"precise ed aggiornate"* circa la situazione generale del Paese di provenienza e dei Paesi in cui è transitato il migrante, elaborate dall'apposita Commissione nazionale e messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, in caso di ricorso avverso provvedimenti di diniego, degli organi giudicanti.

Occorre ancora soffermarsi, preliminarmente, sulle censure formali che vengono mosse dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale. Sul punto va osservato che eventuali vizi (anche di motivazione) del



suddetto atto amministrativo non ne comportano necessariamente la declaratoria di nullità o l'annullamento, posto che **il sindacato di questo Giudice ha ad oggetto la sussistenza del diritto affermato dal ricorrente e non l'atto impugnato**. Va pertanto chiarito, secondo il principio affermato dalla Cassazione (e pienamente condiviso da questo Tribunale), che l'eventuale "...nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale non ha autonoma rilevanza in giudizio e, dunque, il giudice non è tenuto a pronunciarsi specificamente su di essa. Invero il giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento non ha per oggetto il provvedimento stesso, bensì il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. Detto giudizio perciò non può concludersi con il mero annullamento del diniego amministrativo della protezione, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto alla stessa: infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9) stabilisce che la decisione del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non prevede il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/2011)" (vedi Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18632 del 2014).

A questo punto occorre verificare se la **vicenda** rappresentata dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] consenta il riconoscimento di una delle forme di protezione precedentemente citate.

In sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha dichiarato, di essere cittadino della Nigeria, nato nel villaggio di Awo-Omamma Alia Oguta, nella regione dell'East Zone Orlu, di professare la religione cristiana e di appartenere al gruppo etnico Igbo. Ha riferito inoltre, di essere coniugato e che la di lui madre vive ancora in Nigeria, nel villaggio in cui lo stesso è nato, di avere due fratelli e tre sorelle. Ha altresì riferito, che nel suo paese d'origine, lavorava, vendendo carica-batterie per telefoni cellulari. Ha dichiarato anche di appartenere al movimento politico denominato Biafra, e di aver lasciato il villaggio nel quale viveva, il 2 maggio 2012, salvo poi rettificare che si trattava del 2 luglio 2012, per poi, attraverso il Niger, arrivare in Libia, nella città di Sabah, e trasferirsi dopo una settimana, a Tripoli. Ha riferito, che il motivo che l'ha spinto a lasciare la Nigeria, è stata la partecipazione, in data 28/06/2012, ad una manifestazione di protesta nella città di Onitsha, durante la quale il fratello è stato ucciso dalla polizia, che era intervenuta, aprendo il fuoco sulla folla e causando la morte di 16 persone. A seguito di tale episodio, il ricorrente ha riferito che la polizia si era recata presso la sua abitazione per arrestarlo, ma lui era già fuggito. Il ricorrente ha poi dichiarato, di aver lavorato a Tripoli come piastrellista e di essere stato retribuito saltuariamente. Ha riferito inoltre che la moglie lo ha raggiunto in Libia, il 24/12/2012 ed insieme, hanno deciso di lasciare la Libia, per andare in Italia. In sede di **interrogatorio libero**, il ricorrente confermava le dichiarazioni già rese alla Commissione Territoriale, aggiungendo di essere in buone condizioni di salute, di non avere mai avuto problemi con la Giustizia in Italia, e che sia lui che la moglie in Libia erano stati picchiati da criminali., a fini estorsivi. Per ottenere la liberazione sua e della moglie, il ricorrente dichiarava di essere stato costretto a pagare una somma di denaro, e che tali pestaggi, si erano verificati in almeno due occasioni. Si riservava in quella data, di documentare le cicatrici che assumeva di avere sul capo, a riscontro di quanto dichiarato.



In primo luogo, va osservato che non si rinvergono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. A tal fine, come si è già rilevato, occorre che il ricorrente abbia il fondato timore di subire delle persecuzioni per uno dei motivi indicati dall'art. 8 del d. lgs. 251/07 e che le stesse siano poste in essere da uno dei soggetti indicati dall'art. 5 del decreto citato. Difettano innanzitutto i motivi indicati dall'art. 8. Il ricorrente, infatti, ha affermato di avere lasciato il suo paese per timore di essere arrestato dalla polizia, in quanto aveva partecipato ad una manifestazione di protesta per l'indipendenza del Biafra, durante la quale sarebbe stato ucciso anche il fratello, ma tuttavia, non ha provato in alcun modo né di essere ricercato dalla polizia nigeriana, né che il decesso del fratello si sia verificato in quell'occasione. Il ricorrente non ha dunque provato che è in atto una persecuzione nei suoi confronti, ad opera della polizia nigeriana, e dunque che rientra tra i soggetti di cui all'art. 5 del d. lgs. 251 del 2007. Detta norma dispone che i responsabili della persecuzione (o del danno grave per quanto concerne la protezione sussidiaria) devono essere lo Stato, i soggetti parastatali quali partiti politici ed organizzazioni che controllano porzioni di territorio dello Stato e soggetti non statuali, nell'ipotesi in cui i soggetti statali o parastatali, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire la protezione contro i gravi danni già menzionati. Nel caso in esame, invece come sopra rilevato, non è rinvenibile alcuna forma di persecuzione, né è stata accertata la responsabilità dei soggetti indicati.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve, pertanto, essere rigettata. Ricorrono invece i presupposti per accordare al ricorrente la protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 del d. lgs. 251/2007.

Nel caso di specie infatti, è rinvenibile un pericolo di danno grave al quale sarebbe esposto il Sig. [REDACTED], il quale ha documentato, depositando agli atti il relativo tesserino di appartenenza, di avere aderito al Movimento politico per l'indipendenza del Biafra (MASSOB), appartenenza che, a differenza di quanto evidenziato dalla Commissione Territoriale di Siracusa, nel provvedimento di rigetto della protezione internazionale, comporta un attuale pericolo di danno grave.

Quanto dedotto nella motivazione del provvedimento di rigetto impugnato e più precisamente che i moti per "l'indipendenza del Biafra risalirebbero ad oltre 45 anni addietro e non certo all'anno 2012", è infatti smentito da quanto si legge nel sito di Amnesty International - Italia, laddove si trovano notizie recenti sulla repressione in atto in Nigeria, dei movimenti per l'indipendenza del Biafra.

A giudizio del Tribunale, è dunque provato che il ricorrente sia fuggito dalla Nigeria per ragioni connesse all'appartenenza a uno dei gruppi politici che rivendicano l'indipendenza del Biafra, per i quali lo Stato Nigeriano ha adottato una politica di repressione, messa in atto anche dispiegando l'esercito, che non ha esitato ad aprire il fuoco sulla folla dei manifestanti, arrestandone centinaia. Pertanto, pur non avendo il ricorrente provato di essere ricercato dalla polizia nonché la circostanza che il fratello sia morto in occasione della manifestazione di protesta organizzata dal movimento per l'indipendenza del Biafra, del 28/06/2012, possono evidenziarsi specifiche situazioni di criticità.

La domanda di protezione sussidiaria, deve essere pertanto accolta.

In ordine alla Protezione Internazionale per motivi umanitari, non ricorrono i presupposti. Il ricorrente non ha rappresentato infatti, significative circostanze in merito ad eventuali fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età). Invero, ha prodotto agli atti, certificazione medica riguardante la



moglie e non sé medesimo, certificazione comunque non attuale, in quanto risalente al mese di gennaio 2016.

Infine, va ricordato che il **diritto di asilo** è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (vedi sul punto Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012).

In considerazione del fatto che l'Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, a norma dell'art. 133 DPR 30.05.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo).

I compensi vengono liquidati con separato e contestuale decreto ex art. 83, co. 3 bis, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa;
- Accoglie il ricorso e riconosce al sig. [REDACTED] nato a Imo State (Nigeria) il [REDACTED], la protezione sussidiaria.
- Nulla per le spese del giudizio.
- Liquidava le spese del gratuito patrocinio con separato e contestuale decreto.

Reggio Calabria, 4 ottobre 2017

Il G.O.T.
Dott.ssa Maria Giulia Albiero

